



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE E UFFICIO EUROPA

DETERMINAZIONE N. 867 del 29/06/2026

OGGETTO: PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA "CONCESSIONE PONTE" (DET. N. 1713 DEL 20.12.2025) PER L'ESERCIZIO DELLA SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO DEI VEICOLI "ALPE PALÙ (MT. 2002 S.L.M.) - CIMA MOTTA (MT. 2339 S.L.M.)" NEI COMUNI DI CHIESA IN VALMALENCO E LANZADA, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA - CONCESSIONARIO FUNIVIA AL BERNINA F.A.B. S.R.L. - PERIODO 1° LUGLIO 2026 - 31 DICEMBRE 2026

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- i decreti del Presidente della Provincia n. 37 del 30.12.2024 e n. 12 del 27.05.2026, che attribuisce al sottoscritto dott. Evaristo Pini le funzioni di dirigente del Settore "Turismo, cultura, istruzione e Ufficio Europa" sino al 30.06.2027;

PREMESSO che:

- con atto di concessione provinciale prot. n. 9769 del 21.7.1993 e successivi rinnovi veniva assentita la costruzione e l'esercizio della seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico denominata "Alpe Palù – Cima Motta" nei Comuni di Chiesa in Valmalenco e Lanzada;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 271 del 1° settembre 2003, a seguito di richiesta della società del 16.4.2003 e previo nulla osta tecnico rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – USTIF della Lombardia in data 21.7.2003, e con il conseguente atto di concessione del dirigente in data 17.9.2003 (prot. n. 38971 del 18.9.2003), la concessione veniva rinnovata per un decennio, alle medesime condizioni dell'atto principale;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 177 del 20.11.2013, adottata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 e previo verbale di verifica periodica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.10.2013, veniva disposto un ulteriore rinnovo decennale della concessione per l'esercizio dell'impianto;
- con deliberazione del presidente n. 139 in data 22 novembre 2023 ad oggetto: "Affidamento concessione per l'esercizio della seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico dei veicoli "Alpe Palù (mt. 2002 s.l.m.) – Cima Motta (mt. 2339 s.l.m.)" nei Comuni di Chiesa in Valmalenco e Lanzada" si concedeva l'esercizio della seggiovia alla società Funivia al Bernina F.A.B. S.r.l. per le stagioni invernali 2023/2024 e 2024/2025, con scadenza al 31.03.2025;
- con determinazione dirigenziale n. 1713 del 20.12.2025, a fronte dell'istanza di rinnovo presentata dalla società e dell'oggettiva compenetrazione tra beni demaniali (linea e stazione di partenza su suoli comunali) e beni privati (stazione di arrivo di proprietà del gestore uscente), si è provveduto ad affidare, a titolo di "concessione ponte" ex artt. 187 e 76, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, l'esercizio provvisorio dell'impianto, fissandone la scadenza, a carattere perentorio, al 30 giugno 2026, in funzione dell'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento pluriennale;

- la medesima determinazione n. 1713/2025 subordinava la concessione ponte all'avvio di una procedura di stima del "valore di subentro" propedeutica alla gara, nonché alla piena collaborazione del concessionario alle relative attività di due diligence;
- l'impianto è collocato all'interno del comprensorio sciistico della Valmalenco e riveste rilievo strategico per l'offerta turistico-sportiva-ricreativa del territorio provinciale, anche in considerazione dell'interconnessione funzionale con gli altri impianti del medesimo comprensorio, le cui concessioni/autorizzazioni presentano scadenze temporalmente successive;

DATO ATTO che:

- con le note prot. n. 10679 e prot. n. 10706, in data 30 marzo 2026, indirizzate rispettivamente ai Comuni di Chiesa in Valmalenco e Lanzada ed alla società concessionaria Funivia al Bernina F.A.B. S.r.l., sono state formalmente avviate le attività istruttorie e tecnico-amministrative propedeutiche all'indizione della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione pluriennale del medesimo impianto, con contestuale richiesta della documentazione e dei dati tecnici necessari alla ricognizione dello stato di fatto e di diritto dell'impianto e delle relative pertinenze, anche ai fini della determinazione del valore di subentro;
- risultano agli atti i verbali e le note istruttorie attestanti l'attività in corso per la determinazione del valore della concessione, la ricognizione dei titoli giuridici incidenti sull'impianto e la predisposizione della lex specialis di gara;

PREMESSO altresì che la procedura di gara in corso di predisposizione presenta caratteri di complessità oggettiva eccezionale, documentalmente riscontrabili, riconducibili in particolare a:

- a) **Novità della procedura:** si tratta della prima procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la concessione di un impianto di risalita ad uso turistico-sportivo-ricreativo, con conseguente assenza di modelli procedurali e di documentazione di gara consolidati cui fare riferimento;
- b) **Contesto comprensoriale peculiare:** l'impianto oggetto di concessione è inserito in un comprensorio sciistico più ampio, nel quale gli altri impianti non sono soggetti all'obbligo di gara nell'immediato, in quanto le relative concessioni/autorizzazioni scadranno in epoca successiva. Tale circostanza impone un'attenta valutazione del perimetro della concessione e dei rapporti di interdipendenza funzionale tra i vari impianti, al fine di garantire la coerenza complessiva della gestione comprensoriale;
- c) **Articolato quadro dei titoli giuridici da ricognire:** sull'impianto oggetto di concessione insistono plurimi atti amministrativi, atti costitutivi di diritti di superficie e di servitù in favore dell'attuale gestore, aventi, in alcuni casi, durata temporale non coincidente con la scadenza della concessione di gestione, taluni dei quali con termine di efficacia superiore alla medesima. L'analisi e la corretta valorizzazione giuridico-economica di tali titoli è attività istruttoria necessaria e non ancora conclusa, che incide direttamente sia sulla struttura del bando di gara sia sulla definizione dell'eventuale indennizzo spettante al concessionario uscente;
- d) **Determinazione del valore della concessione:** la procedura richiede una valutazione economica puntuale non solo dell'impianto in senso stretto, ma anche dei diritti accessori in capo all'attuale gestore al fine di definire correttamente la base d'asta e le condizioni della gara nel rispetto dei principi di proporzionalità e di piena concorrenzialità;
- e) **Necessità di predisposizione di documenti di gara specifici:** la documentazione di gara – capitolato, schema di disciplinare di concessione, piano economico-finanziario di riferimento, criteri di aggiudicazione – deve essere predisposta ex novo, in assenza di precedenti specifici, con il supporto di competenze tecniche, giuridiche ed economico-finanziarie che rendono i tempi di elaborazione oggettivamente non comprimibili.

CONSIDERATO che:

- l'impianto "Alpe Palù – Cima Motta", principale vettore di arroccamento in quota del comprensorio sciistico della Valmalenco, è destinato all'esercizio nella stagione invernale 2026/2027 e che l'interruzione del servizio alla data del 30 giugno 2026, in assenza del subentro di un nuovo concessionario – non realizzabile prima della conclusione dell'iter di gara – determinerebbe grave e irreparabile pregiudizio all'offerta turistica del comprensorio, agli operatori economici del settore, ai lavoratori impiegati nella gestione e all'utenza;
- dalla relazione di ricognizione tecnica, descrizione e valutazione dell'impianto, redatta dall'Ing. Piergiacomo Giuppani, emerge che la seggiovia deve essere sottoposta a revisione quinquennale obbligatoria, ai sensi del Decreto Ministeriale 1° dicembre 2015, n. 203, entro il 27 ottobre 2026; adempimento ricadente per intero nel periodo di proroga, la cui tempestiva e regolare esecuzione, a cura e onere del concessionario, costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del pubblico esercizio dell'impianto nella stagione invernale 2026/2027;

RILEVATO che l'esigenza di garantire senza soluzione di continuità l'esercizio dell'impianto costituisce ragione obiettiva, non imputabile a inerzia o negligenza dell'Amministrazione, idonea a giustificare il ricorso alla proroga tecnica;

RICHIAMATO l'art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, a mente del quale la durata del rapporto può essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, restando l'affidatario tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni, ovvero a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante;

CONSIDERATO che:

- La proroga tecnica costituisce certamente istituto di carattere eccezionale, ammissibile quando riveste
 - a) carattere temporaneo, quale strumento esclusivamente finalizzato ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale all'altro;
 - b) quando sussiste l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
 - c) quando la nuova gara sia già stata avviata al momento dell'adozione della proroga;
 - d) la proroga deve essere adottata prima della scadenza del contratto/concessione in essere.
- La durata di sei mesi è stata ritenuta come soglia ragionevolmente ammissibile per una proroga tecnica connessa all'espletamento di una gara.

RICHIAMATA la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui la proroga tecnica è legittima in presenza di "eccezionali ragioni oggettive estranee all'Amministrazione", tali da generare l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente, a condizione che la nuova gara risulti già avviata e che la proroga sia disposta prima della scadenza del titolo in essere;

DATO ATTO che nel caso di specie ricorrono congiuntamente i presupposti richiamati, in quanto la procedura di gara è già stata avviata, sussiste l'effettiva necessità di assicurare la continuità del pubblico servizio, la presente proroga è disposta prima della scadenza (30 giugno 2026) del titolo concessorio in essere e la sua durata è contenuta nel tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura;

RITENUTO che la proroga debba essere disposta:

- per mesi sei, ossia per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, ovvero per il minor termine corrispondente alla data di effettivo subentro del nuovo concessionario, qualora anteriore;
- alle medesime condizioni economiche e normative della concessione in scadenza, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo condizioni più favorevoli per la stessa;
- con carattere eccezionale, temporaneo e non rinnovabile, senza che il provvedimento attribuisca al concessionario alcun diritto alla prosecuzione del rapporto oltre il termine stabilito né possa essere invocato quale precedente per ulteriori proroghe;

DATO ATTO che la presente proroga non costituisce rinnovo, tacito o espresso, della concessione né nuovo affidamento, ed è strumentale unicamente a garantire la continuità dell'esercizio nelle more della conclusione della gara, in coerenza con i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione di cui alla Direttiva 2014/23/UE;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio provinciale e che sullo stesso è reso il controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI:

- la legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), e in particolare gli artt. 107 e 192;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), con particolare riferimento all'art. 120, comma 11, in materia di proroga tecnica;
- la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e in particolare il considerando 75 in materia di modifica delle concessioni e i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione ivi sanciti;
- la legge regionale 04/04/2012, n. 6;
- il Regolamento di contabilità e il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia;
- lo Statuto provinciale;

DETERMINA

1. DI DISPORRE, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la proroga tecnica, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, della concessione di cui alla determinazione dirigenziale n. 1713 del 20.12.2025 ("concessione ponte") per l'esercizio della seggiovia "Alpe Palù – Cima Motta", in favore della società Funivia al Bernina F.A.B. S.r.l. (P.IVA/C.F. 00044050144), con sede in Chiesa in Valmalenco, Località Vassalini snc, per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026;
2. DI STABILIRE che la proroga cessa anticipatamente, in ogni caso, alla data di effettivo subentro del nuovo concessionario individuato all'esito della procedura ad evidenza pubblica, ove anteriore al 31 dicembre 2026, senza che siano dovuti indennizzi o corrispettivi di sorta per la cessazione anticipata;
3. DI DARE ATTO che, per l'intero periodo di proroga, il rapporto resta disciplinato dalle medesime condizioni tecniche ed economiche della concessione in scadenza, ivi compresi gli obblighi in materia di sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, coperture assicurative, rispetto della normativa vigente in materia di impianti a fune e versamento dei canoni ai Comuni concedenti in misura proporzionale (pro-rata), senza oneri aggiuntivi per la Provincia e salvo condizioni più favorevoli per la stessa;
4. DI DARE ATTO del carattere eccezionale, temporaneo e non rinnovabile della presente proroga, la quale non costituisce rinnovo né nuovo affidamento, non attribuisce al concessionario uscente alcun diritto preferenziale nella procedura di gara né alcun titolo alla prosecuzione del rapporto oltre il termine stabilito;
5. DI STABILIRE che il concessionario è tenuto, per l'intero periodo di proroga a mantenere in esercizio l'impianto nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e autorizzative vigenti;
6. DI CONFERMARE in capo alla società Funivia al Bernina F.A.B. S.r.l., quale obbligo accessorio essenziale, per l'intero periodo di proroga:
 - a) a fornire all'Amministrazione provinciale, ove non già fornita e/o non in possesso dell'Amministrazione stessa, la documentazione tecnica, giuridica ed economica rilevante ai fini della predisposizione dei documenti di gara, ivi inclusa la documentazione afferente ai diritti di superficie, alle servitù e agli altri titoli giuridici di cui è titolare sull'area interessata dall'impianto, con indicazione delle rispettive scadenze;
 - b) a collaborare con l'Amministrazione nelle attività istruttorie propedeutiche alla gara, senza che tale collaborazione comporti alcun onere aggiuntivo per la Provincia né alcun diritto preferenziale per il concessionario nella successiva procedura selettiva.
7. DI DARE ATTO che la Provincia di Sondrio prosegue senza indugio e con priorità le attività necessarie alla predisposizione e pubblicazione del bando di gara, al fine di concludere la procedura selettiva entro il termine della presente proroga ovvero nel minor tempo possibile in ragione della complessità della procedura;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio provinciale e che sullo stesso è reso il controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
9. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla società Funivia al Bernina F.A.B. S.r.l. ed ai Comuni di Chiesa in Valmalenco e Lanza, provvedendo altresì alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ai sensi della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.

Il Dirigente
PINI EVARISTO
F.to digitalmente